

Azienda ULSS 7 Pedemontana Prot n. 0056750/26 del 16/06/2026

**REGIONE DEL VENETO**

giunta regionale

Data	Protocollo N°	Class:	Prat.	Fasc.	Allegati N°
16/06/2026	0349888	G.920.01.1			0
Oggetto Dgr 394/2020 - Modalità connesse alla registrazione di Operatori del Settore Alimentare (OSA) che operano all'interno di strutture ricettive all'aperto di cui agli artt. 26 e 33 della L.R. 11/2013. Chiarimenti in risposta a quesiti.					

PEC

Ai Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione

Ai Signori Responsabili dei Servizi
SIAN SIAOA,
delle AULSS del Veneto

e, p.c.

Ai SUAP dei Comuni del Veneto

Alle associazioni di categoria del settore delle
attività ricettive

Sono pervenuti per vie brevi alcuni quesiti in merito alle modalità amministrative connesse alla registrazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento CE 852/2004 di OSA che operano all'interno di strutture ricettive all'aperto (campeggi, villaggi turistici), in particolare riferiti alla casistica in cui l'OSA, che esercita una attività nel settore alimentare di somministrazione e/o commercio di prodotti alimentari, sia un soggetto diverso dall'impresa titolare della struttura ricettiva e operi attraverso contratti di affidamento in gestione/concessione di dette attività in locali/apprestamenti posti all'interno del perimetro della struttura stessa.

A chiarimento dei quesiti pervenuti si precisa quanto segue.

Il regolamento CE 852/2004, all'art. 2 paragrafo 1, lettera c) definisce **"stabilimento"** *ogni unità di un'impresa del settore alimentare* posta sotto il controllo di un operatore che ne è responsabile (establishment = any unit of food business).

Il regolamento CE 178/2002 all'art. 3 paragrafo 1 definisce **"impresa alimentare"**, ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che svolge una qualsiasi delle attività connesse ad una delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti; **"operatore del settore alimentare"**, la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell'impresa alimentare posta sotto il suo controllo.

Area Sanità e Sociale
Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria
Unità Organizzativa Sicurezza Alimentare
Dorsoduro, 3493 - Rio Novo - 30123 Venezia - Tel. 041/2791382
area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it

Cod. Fisc. 80007580279

Codice Univoco Ufficio EJY7AG

P.IVA 02392630279



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

L'Intesa 212/CSR del 10.11.2016 "Linee guida per il controllo ufficiale ai sensi dei regolamenti (CE) 882/2004 e 854/2004" esplicita che lo "stabilimento" è un'unità economica di un'impresa che può esercitare una o più attività (master list), identificabile con l'identificativo fiscale dell'impresa a cui appartiene, più le coordinate geografiche del luogo di ubicazione o, in mancanza di queste dell'indirizzo comprensivo del numero civico. L'impresa alimentare può pertanto svolgere le proprie attività in uno o più stabilimenti, nel mentre, per quanto concerne l'aspetto igienico sanitario e le responsabilità che da esse discendono, *due o più imprese non possono svolgere la loro attività nello stesso stabilimento in quanto verrebbe a mancare l'elemento certo di attribuzione delle responsabilità* in tal senso.

La DGR 394/2020 al punto 3.1.b dell'allegato A delinea per alcune particolari casistiche delle modalità di notifica che potrebbero essere sovrapponibili per quelle categorie di OSA che operano all'interno di struttura ricettive di cui all'oggetto svolgendo loro stessi un'attività nel settore alimentare derivante da forme di affidamento in gestione/concessione da parte del titolare della struttura ricettiva, destinatario in origine dei titoli amministrativi per l'esercizio delle attività (es. somministrazione di alimenti e bevande e/o commercio).

Si riportano di seguito i passaggi della DGR 394/2020 di interesse:

- *Qualora, nell'ambito dello stesso stabile/area (centro commerciale/supermercato/ipermercato) operino più imprese alimentari facenti capo a diversi operatori (bar, pizzeria, supermercato, macelleria...), ogni operatore deve effettuare una notifica per ogni stabilimento di cui è responsabile.*
- *Qualora un'impresa già registrata da un operatore ceda ad un altro operatore una parte dell'attività (ad es. un'attività di commercio già registrata cede un'area ad un altro imprenditore per il commercio di prodotti specifici) la prima impresa presenta una notifica di variazione dell'attività già registrata e contemporaneamente la seconda (che acquisisce la gestione di quella parte dei locali/attività) deve presentare una notifica per l'inizio della propria attività.*

Alla luce di quanto sopra gli OSA che operano autonomamente all'interno della struttura ricettiva, attraverso un affido in gestione o una concessione da parte dell'impresa titolare della struttura stessa, per il principio di responsabilità sopra evocato, sono comunque tenuti a presentare alla ACL (SIAN/SVIAOA) della AULSS per il tramite del competente SUAP, SCIA/notifica sanitaria ai fini della registrazione delle attività svolte nel settore alimentare nella singola struttura/apprestamento posta all'interno della struttura ricettiva, eventualmente identificata mediante un numero/identificativo subalterno, ciò a prescindere dal percorso previsto con il Comune per ottenere il titolo amministrativo abilitante.

Dal punto di vista pratico, rispetto al profilo sanitario, assecondando l'impostazione di cui sopra, l'affidamento in gestione comporta per l'impresa affidataria la presentazione di SCIA/notifica sanitaria mentre l'impresa affidante, se già registrata, dovrà presentare, se del caso, SCIA/notifica sanitaria di variazione dell'attività registrata. Altresì nel caso di subentro, l'OSA subentrante presenterà SCIA/notifica sanitaria di subentro al precedente OSA della singola struttura/apprestamento indipendentemente dagli adempimenti di carattere amministrativo in capo all'impresa titolare della struttura ricettiva dalla quale ha ottenuto l'affidamento in gestione.

Infine in merito alla invocata semplificazione degli oneri amministrativi a carico delle imprese in sede di avvio/modifica delle rispettive attività, nelle casistiche trattate, attraverso la concentrazione dei regimi amministrativi, alla luce delle previsioni di cui all'art. 19 bis della legge 241/1990 e s.m.i e dell'art. 2 del D. Lgs. 222/2016, la si potrà attuare nella misura in cui essa sia applicabile, non potendo prescindere dagli adempimenti

Area Sanità e Sociale
Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria
Unità Organizzativa Sicurezza Alimentare
Dorsoduro, 3493 - Rio Novo - 30123 Venezia - Tel. 041/2791382
area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it

Cod. Fisc. 80007580279

Codice Univoco Ufficio EJY7AG

P.IVA 02392630279

**REGIONE DEL VENETO**

giunta regionale

previsti delle normative di settore in capo alle diverse amministrazioni competenti, anche in fase di controllo sulle attività svolte, che possono comportare l'inoltro di più pratiche disgiunte da parte dei diversi operatori.

Distinti saluti.

DIREZIONE INDUSTRIA ARTIGIANATO
COMMERCIO E SERVIZI E
INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE
Il Direttore
Dott.ssa Adanella Peron

UNITÀ ORGANIZZATIVA
SICUREZZA ALIMENTARE
La Direttrice
Dott.ssa Alessandra Luisa Amorena

Referente per l'oggetto: Dott. Alfio Gallo
Tel. Segreteria 0412791382 – mail: sicurezza.alimentare@regione.veneto.it

copia cartacea composta di 3 pagine, di documento amministrativo informatico firmato digitalmente da PERON ADANELLA, ALESSANDRA LUISA AMORENA, il cui originale viene conservato nel sistema di gestione informatica dei documenti della Regione del Veneto - art.22.23.23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82

Area Sanità e Sociale
Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria
Unità Organizzativa Sicurezza Alimentare
Dorsoduro, 3493 - Rio Novo – 30123 Venezia - Tel. 041/2791382
area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it

Cod. Fisc. 80007580279

Codice Univoco Ufficio EJY7AG

P.IVA 02392630279